

**Municipalità
CH-6850 Mendrisio**

telefono 091 640 31 31
fax 091 640 31 35
e-mail segreteria@mendrisio.ch
Rif. MD /gb

Signor
Massimiliano Robbiani
Via Campo Sportivo 7
6850 **Mendrisio**

RISPOSTA

del Municipio alla sua interrogazione del 20 settembre 2012 concernente la limitazione a 65 decibel per la produzione di musica negli spazi adibiti all'esercizio alberghiero e sulla ristorazione.

* * *

Ci riferiamo alla sua interrogazione citata a margine, tramite la quale formula l'osservazione sulla presenza, nell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 25.08.2009 e modifiche successive del 14.06.2011 (art. 6 cpv. 6) e dell'11.10.2011 (art. 8), della limitazione ad un livello massimo di Leq di 65 decibel (dB).

Orbene giova qui puntualizzare che la modifica dell'Art. 8 *Esercizi alberghieri e ristorazione* della citata ordinanza non è stata frutto di restrizioni volute o che il Municipio intendeva imporre, ma dettata dai Servizi generali del Dipartimento del territorio nell'ambito dell'applicazione delle normative federali e cantonali in materia di prevenzione dei rumori, comunicati al nostro Esecutivo tramite lettera raccomandata del 02.11.2011, nel contesto di nuova normativa generale applicata per una ristrutturazione di un esercizio sulla ristorazione (vedi allegato).

Per motivi di principio, per un'applicazione univoca ed analogica della legge, tali restrizioni e norme generali imposte dal Cantone per quanto attiene la prevenzione dei rumori, sono state doverosamente inserite tali e quali nell'ordinanza municipale citata. Il tutto per evitare una disparità di trattamento tra i nuovi esercizi e quelli vecchi presenti sul territorio della Città di Mendrisio.

Precisiamo inoltre che con l'entrata in vigore della recente nuova legislazione in materia di esercizi alberghieri e sulla ristorazione, i Municipi sono competenti per la verifica della conformità strutturale degli esercizi, con le normative edilizie, pianificatorie, ambientali e con le prescrizioni del regolamento di applicazione della nuova legge (art. 7 cpv. 1 Lear e artt. 4-5 e 38-52 RLear). In questo ambito l'ente locale è tenuto a rilasciare entro tre anni, in sostituzione dell'abrogata patente d'esercizio, un'attestazione d'idoneità dell'impianto comprensiva del numero di posti (interni ed esterni) disponibili (art. 8 lett. C Lear).



Per il suo rilascio occorre il preavviso favorevole del Laboratorio cantonale (art. 7 cpv. 2 Lcar), responsabile per pronunciarsi sull'idoneità dei locali adibiti allo svolgimento di attività con derrate alimentari (artt. 34-37 Rcar).

Per il momento, secondo le istruzioni del Cantone, dal Municipio viene rilasciata un'attestazione provvisoria nell'ambito della procedura edilizia in attesa che il Laboratorio cantonale verifichi nell'ambito delle proprie ispezioni i locali ai sensi della nuova legislazione ed invii ai Municipi i relativi preavvisi che sono vincolanti per il rilascio dell'attestazione definitiva in materia di licenza edilizia.

Orbene, in questo contesto, i Municipi non possono esimersi dal non tener conto anche delle restrizioni e norme generali in ambito di prevenzione dei rumori secondo la legislazione federale e cantonale in materia, intimata proprio dal Dipartimento del territorio (confronta lettera raccomandata del 02.11.2011 dei Servizi generali qui allegata).

Tali prescrizioni in materia di inquinamento fonico sono condivise dal nostro Municipio, ancorché le stesse non vietano la produzione di musica o di intrattenimenti musicali purché queste attività siano svolte in locali adatti e con un isolamento acustico adeguato.

Ricordiamo che la maggior parte delle reclamazioni e petizioni che interessano gli enti locali riguardano il disturbo della quiete pubblica causata da esercizi sulla ristorazione, in particolare quella notturna.

Ritenuto quanto sopra, il nostro Municipio è realmente preoccupato per le decisioni prese a livello cantonale, dove dapprima vengono posti dei limiti secondo la legislazione federale e cantonale sulla protezione dell'ambiente e di inquinamento fonico e poi, a quanto sembra (rif. ricorso contro l'ordinanza adottata dalla Città di Bellinzona) confutati dal Consiglio di Stato accogliendo i ricorsi di alcuni cittadini di Bellinzona.

Il nostro Municipio è in attesa di ricevere una copia della decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi citati, per poter comprendere e valutarne i contenuti. Una decisione sul mantenimento o meno dell'Art. 8 *Esercizi alberghieri e ristorazione* della nostra ordinanza verrà giuridicamente valutata in seguito. Resterà tuttavia il nodo dell'applicazione delle normative federali e cantonali sulla protezione dell'ambiente e di inquinamento fonico al momento del rilascio agli esercizi alberghieri e sulla ristorazione presenti sul nostro territorio giurisdizionale dell'attestazione definitiva in materia di licenza edilizia.

Per quanto attiene le sue specifiche domande, fa stato quanto segue:

aD: Come mai nell'Ordinanza Municipale del 17 ottobre 2011 è ancora presente l'articolo 8 punto 2 che limita i rumori nei locali pubblici a 65 decibel?

Vedi quanto indicato in precedenza.

aD: La decisione del Consiglio di Stato di non autorizzare la Città di Bellinzona a limitare a 65 decibel i rumori nei locali pubblici non dovrebbe valere per tutti i Comuni del Cantone?

La decisione del Consiglio di Stato si applica esclusivamente nel caso concreto della Città di Bellinzona e non si applica giuridicamente alla Città di Mendrisio.

telefono 091 814 26 00/01
fax 091 814 25 27
e-mail 091 814 25 59
dt-sg@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Funzionario incaricato Roberto Chiappa

Servizi generali
6502 Bellinzona

telefono 091 814 37 71
e-mail roberto.chiappa@ti.ch

Raccomandata

Municipio del Comune di
Mendrisio
6850 MENDRISIO

Bellinzona
2 settembre 2011



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Avviso cantonale n.

Comune / Sezione: Mendrisio

Mappale:

Zona: ZE - PPCS

Oggetto: cambiamento di destinazione da wine-bar a ristorante senza alloggio

Istante:

Signor Sindaco,
signori Municipali,

con riferimento alla domanda di costruzione in oggetto, richiamati l'art. 7 della Legge edilizia e il Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali, chiediamo, che la licenza edilizia sia sottoposta alle condizioni di diritto cantonale e/o federale delegato, formulate dalle seguenti istanze cantonali:

Laboratorio cantonale:

Il Laboratorio cantonale esprime preavviso favorevole alle seguenti condizioni:

- per i locali dove si svolgono attività con derrate alimentari deve essere rispettata l'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1), in particolare le prescrizioni al Capitolo 2 (articoli 7-20) e al Capitolo 3 (articolo 21).
- ai sensi dell'articolo 12 dell'Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) la ripresa dell'attività deve essere notificata al Laboratorio cantonale. I formulari di notificazione sono disponibili alla pagina di sportello del sito del Laboratorio cantonale.

Ai sensi dell'articolo 102 cpv. 2 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011, nell'ambito del rilascio del preavviso di cui all'articolo 7 cpv. 2 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010, il Laboratorio cantonale preleva un'adeguata tassa. L'importo di Fr. 100.00 verrà fatturato all'istante e incassato direttamente dal Laboratorio cantonale.

A titolo abbondanziale vi ricordiamo che l'apertura di un esercizio alberghiero e di ristorazione è soggetto ad autorizzazione, da richiedere all'Ufficio del commercio e dei passaporti.

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo:

Devono essere rispettate le disposizioni imposte dalla Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 e dalla Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24.1.1991, e dalle loro ordinanze di applicazione.

Protezione dell'aria

Cucina

L'evacuazione dei vapori di cottura deve avvenire al di sopra del colmo del tetto.
I gas di scarico non devono provocare situazioni di molestia per il vicinato; qualora tali situazioni dovessero verificarsi, sarete tenuti a prendere ulteriori misure tecniche (filtri a secco, a umido, ecc.) per evitarle.

Dovranno essere rispettate le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti dell'Ufficio federale dell'ambiente, in particolare le cifre 2 e 5.
Lo sbocco del camino deve superare di almeno 0.5 metri il colmo del tetto a falde dell'edificio senza essere ostacolato da cappelli o altri dispositivi.

Prevenzione dei rumori

Certificata la conformità del progetto alla normativa istituita dalla Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), in particolare dall'art. 11, all'Ordinanza federale del 15 dicembre contro l'inquinamento fonico (OIF), per il tramite delle valutazioni foniche eseguite sulla base della documentazione ricevuta, e della dichiarazione dell'istante e del progettista del 23.08.2011, con la quale viene fatta rinuncia allo svolgimento regolare di manifestazioni o intrattenimenti musicali, vengono imposte le seguenti condizioni d'esercizio:

- L'esercizio pubblico dovrà attenersi agli orari normali previsti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear);
- Negli spazi adibiti all'esercizio non sarà possibile lo svolgimento di manifestazioni o d'intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico va richiesta di volta in volta l'autorizzazione dell'autorità comunale;
- L'eventuale musica riprodotta dovrà essere di sottofondo, confinata all'interno dell'edificio e limitata ad un livello massimo di $Leq = 65 \text{ dB(A)}$.

Le condizioni sopra descritte dovranno essere formalizzate nel contratto d'affitto in modo tale che il gerente e il gestore siano al corrente delle limitazioni imposte.

Qualora si volessero modificare o estendere le attività dichiarate, in special modo effettuare regolarmente manifestazioni o intrattenimenti musicali, sarà necessario presentare una nuova domanda di costruzione per cambiamento di destinazione, nella quale si dovrà allegare uno studio fonico dettagliato che dimostri il rispetto della legislazione federale in materia di protezione fonica, segnatamente l'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF), l'Ordinanza federale del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (OSL) e la Norma SIA 181 che regola l'isolamento acustico degli edifici.

Nel caso in cui le future emissioni foniche creino disturbo o molestia al vicinato le limitazioni delle emissioni saranno inasprite, art. 11 LPAmb.

Protezione e depurazione acque

Lo smaltimento delle acque deve avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti.

Ufficio dell'ispettorato del lavoro:

In base alle norme previste dalla Legge federale sul lavoro (LL) del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998, e della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 sono da osservare tutte le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e della tutela della salute sul posto di lavoro definite nelle relative ordinanze - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro (OLL3).

Informazioni di dettaglio inerenti le misure di tutela della salute sul posto di lavoro e la sicurezza sul lavoro da seguire nella progettazione e costruzione di nuovi edifici possono essere consultate e scaricate sul sito dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro

Collaudo

Prima della messa in esercizio dei locali deve essere richiesta all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro la visita per la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro delle citate leggi.

Ufficio di sanità:

Barriere architettoniche

Si richiama il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi motulesi fissate dall'art. 3 della LDis del 13 dicembre 2002, dall'art. 30 LE del 13 marzo 1991 e le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (norma SIA 500). In particolare si deve garantire la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori.

Collaudo LDis

Prima della messa in esercizio dei locali deve essere richiesto il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38a) della Lsan.

Vi rammentiamo che a norma dell'articolo 51 RLE, la vostra decisione dovrà essere notificata ai Servizi generali del Dipartimento del territorio - Ufficio delle domande di costruzione.

Vogliano gradire l'espressione della nostra stima.

Per i Servizi generali

Il Capo:

Il Capo servizio tecnico dell'ufficio
delle domande di costruzione:

avv. ~~V.~~ Malfanti

ing. M. Giovagnoni

Incarto di ritorno